



**COMUNE DI SANGUINETTO**  
Provincia di Verona

**COPIA**

**VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 114**

*Seduta del 13-10-2021*

**Oggetto:** CANONE UNICO PATRIMONIALE DI ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA, OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO E CANONE MERCATALE, AI SENSI DELLA LEGGE 160/2019. RINVIO DEL TERMINE PREVISTO PER I PAGAMENTI RELATIVI ALL'ANNO 2021.

L'anno duemilaventuno, il giorno tredici del mese di ottobre, alle ore 18:20, presso questa Sede Comunale, convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale e all'appello risultano:

FRACCAROLI DANIELE	SINDACO	Presente
COMUNIAN ANTONIO PIETRO	VICESINDACO	Assente
ROSSINI MATTEO	ASSESSORE	Presente
PASSILONGO DENISE	ASSESSORE	Presente
BALDI LISA	ASSESSORE	Presente

Presenti:	Assenti:
4	1

Assume la Presidenza della seduta FRACCAROLI DANIELE, in qualità di SINDACO, assistito dal VICESEGRETARIO COMUNALE GUERRA MARIA TERESA.

Il SINDACO, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale ad esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto.

---

Soggetta a comunicazione S  
Soggetta a ratifica N  
Immediatamente eseguibile S

## LA GIUNTA COMUNALE

### VISTI:

- l'art. 1, comma 816, della Legge 27/12/2019, n. 160, il quale stabilisce che, a decorrere dal 1° gennaio 2021, i comuni istituiscono il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, in sostituzione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni e del canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e del canone di cui all'art. 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al D.Lgs. 30/04/1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province;
- l'art. 1, commi da 817 a 836, della Legge 27/12/2019, n. 160, dove è contenuta la disciplina del canone di cui al comma 816 sopra citato;
- l'art. 1, comma 837, della Legge 27/12/2019, n. 160, il quale stabilisce che, a decorrere dal 1° gennaio 2021, i comuni istituiscono il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, in sostituzione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee di cui al comma 842 dell'art. 1 della Legge 27/12/2019, n. 160, i prelievi sui rifiuti di cui ai commi 639, 667 e 668 dell'art. 1 della Legge 27/12/2013, n. 147;
- l'art. 1, commi da 838 a 845, della Legge 27/12/2019, n. 160, dove è contenuta la disciplina del canone appena sopra richiamato;
- l'art. 1, comma 821, della Legge 27/12/2019, n. 160, il quale stabilisce che il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria è disciplinato dagli enti, con regolamento da adottare dal consiglio comunale o provinciale, ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 15/12/1997, n. 446 ed il comma 837 della medesima legge, il quale stabilisce che il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate è disciplinato dal regolamento comunale;

RICHIAMATI l'art. 1, comma 847, della Legge 27/12/2019, n. 160, il quale ha abrogato i capi I e II del D.Lgs. 15/11/1993, n. 507 e gli articoli 62 e 63 del D.Lgs. 15/12/1997, n. 446 e ogni altra disposizione in contrasto con le norme di disciplina dei nuovi canoni e l'art. 4, comma 3-quater, del D.L. 30/12/2019, n. 160, convertito dalla Legge 28/02/2020, n. 8, il quale ha disposto che le abrogazioni contenute nel comma 847 non hanno effetto per l'anno 2020;

RICHIAMATO l'art. 52 del D.Lgs. 15/12/1997 n. 446, in materia di potestà regolamentare dei Comuni, il quale prevede che: *«le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti»;*

RICHIAMATA la deliberazione C.C. n. 14 del 28/04/2021, esecutiva ai sensi di legge, di approvazione del *“Regolamento di istituzione e disciplina del canone unico patrimoniale di esposizione pubblicitaria ed occupazione suolo pubblico e del canone mercatale, ai sensi della Legge 160/2019”*, con cui si è provveduto all'istituzione e disciplina dal 1° gennaio 2021 dei canoni di cui ai commi 816 e 837 dell'art. 1, della Legge 27/12/2019, n. 160;

RICHIAMATA, inoltre, la deliberazione G.C. n. 70 del 19/05/2021, esecutiva ai sensi di legge, con cui sono state approvate le tariffe per l'applicazione dal 1° gennaio 2021 del nuovo canone unico patrimoniale di esposizione pubblicitaria ed occupazione suolo pubblico e del canone mercatale, ai sensi della Legge 160/2019 e delle altre disposizioni di legge vigenti in materia;

VISTI gli art. 26, 60 e 74 del *“Regolamento di istituzione e disciplina del canone unico patrimoniale di esposizione pubblicitaria ed occupazione suolo pubblico e del canone mercatale, ai sensi della Legge 160/2019”*, i quali prevedono il pagamento ordinario del canone annuale entro il 30 aprile di ciascun anno, ad eccezione dell’anno 2021 per cui è stato previsto il pagamento entro il 30 giugno 2021, fatto salvo quanto previsto per gli importi rateizzati;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n° 26 del 30/06/2021, esecutiva ai sensi di legge, con cui si stabiliva di prorogare al 31 luglio 2021 la scadenza del canone unico patrimoniale per l’anno 2021 prevista agli art. 26, 60 e 74 del *“Regolamento di istituzione e disciplina del canone unico patrimoniale di esposizione pubblicitaria ed occupazione suolo pubblico e del canone mercatale, ai sensi della Legge 160/2019”*, ovvero al 31 agosto 2021 qualora per problematiche tecniche non dipendenti dal Comune non fosse stato possibile concludere entro il 15 luglio 2021 le necessarie procedure di invio ai contribuenti degli avvisi di pagamento, con relativo modello di pagamento PagoPA già precompilato con tutti i dati per il pagamento;

VISTO che gli art. 26, 60 e 74 del *“Regolamento di istituzione e disciplina del canone unico patrimoniale di esposizione pubblicitaria ed occupazione suolo pubblico e del canone mercatale, ai sensi della Legge 160/2019”*, prevedono che *“Con deliberazione della Giunta comunale i termini ordinari di versamento del canone possono essere differiti per i soggetti passivi interessati da gravi calamità naturali, epidemie, pandemie e altri eventi di natura straordinaria ed eccezionale”*;

PRESO ATTO che:

- la Legge n. 176 del 18.12.2020, all’art. 9-ter, comma 2, esonera dal 01.01.2021 al 31.03.2021 dal pagamento del “canone unico” di cui all’art. 1, commi 816 e seguenti, della Legge n. 160/2019 diverse tipologie di esercizi, elencate dall’art. 5, comma 1, Legge n. 287/1991 (cd. Pubblici esercizi) e all’art. 9-ter, comma 3, le utilizzazioni temporanee del suolo pubblico per l’esercizio del commercio su aree pubbliche, di cui al D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 114;
- l’articolo 1, del D.L. n. 105 del 23.07.2021, convertito con modificazioni dalla Legge n. 126 del 16.09.2021, ha prorogato fino al 31 dicembre 2021 lo stato di emergenza epidemiologica conseguente alla pandemia da coronavirus Covid-19;
- il D.L. n. 41 del 22.03.2021 (Decreto Sostegni) convertito, con modificazioni, dalla legge n. 69 del 21/05/2021, all’art. 30, comma 1, lettera a), proroga, a causa del protrarsi dello stato di emergenza, fino al 31.12.2021 l’esenzione di cui sopra;

CONSIDERATO, inoltre, che la riscossione del nuovo canone unico patrimoniale, in sostituzione dei precedenti tributi Imposta sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni e Tassa di occupazione spazi ed aree pubbliche effettuata con nuovo concessionario della riscossione, e con nuove modalità di pagamento PagoPA, che sono in corso di perfezionamento, richiedono ancora dei passaggi tecnici che non dipendono dal Comune, e che sono risultati più lunghi del previsto, anche per la necessità di interfacciarsi con la Regione Veneto, come partner tecnologico del PagoPa;

RITENUTO quindi necessario prorogare la scadenza del canone unico patrimoniale per l’anno 2021 almeno al 31 ottobre 2021, ovvero se necessario al 30 novembre 2021, per la necessità di concludere le necessarie procedure automatizzate di riscossione tramite il sistema PagoPA e per l’applicazione corretta di tutte le misure di agevolazione/esenzione previste dalla normativa di cui sopra;

DATO ATTO che tale proroga non comporta riflessi sull’entità ed esigibilità finanziaria del suddetto canone unico patrimoniale, in quanto comunque effettuata sulla base delle tariffe deliberate per l’anno 2021 e con scadenza di esigibilità entro il 31/12/2021;

VISTI i pareri favorevoli espressi, sotto il profilo tecnico e contabile dai Responsabili dell'Ufficio Tributi e Ragioneria, ex art. 49 del T.U. Enti Locali, approvato con D.Lgs. n. 267/2000;

VISTO il regolamento comunale di disciplina delle entrate;

VISTO il vigente Statuto comunale;

Con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge,

### **DELIBERA**

- 1) Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
- 2) Di prorogare al 31 ottobre 2021 la scadenza del canone unico patrimoniale per l'anno 2021 prevista agli art. 26, 60 e 74 del "*Regolamento di istituzione e disciplina del canone unico patrimoniale di esposizione pubblicitaria ed occupazione suolo pubblico e del canone mercatale, ai sensi della Legge 160/2019*", ovvero al 30 novembre 2021 qualora per problematiche tecniche non dipendenti dal Comune non sia possibile concludere entro il 15 ottobre 2021 le necessarie procedure di invio ai contribuenti degli avvisi di pagamento, con relativo modello di pagamento PagoPA già precompilato con tutti i dati per il pagamento.
- 3) Di dare atto che tale proroga non comporta riflessi sull'entità ed esigibilità finanziaria del suddetto canone unico patrimoniale, in quanto comunque effettuata sulla base delle tariffe deliberate per l'anno 2021 e con scadenza di esigibilità entro il 31/12/2021.
- 4) Di dare atto, ai sensi dell'art. 125 del T.U.E.L., che il presente provvedimento verrà trasmesso in elenco ai Capigruppo Consiliari.

Con separata favorevole e unanime votazione espressa nelle forme di legge

### **DELIBERA**

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del T.U. Enti Locali contenuto nel D.Lgs. 267/2000, data l'urgenza di provvedere ai successivi adempimenti.

**PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE  
AI SENSI DELL'ART. 49, COMMA 1,  
DEL TESTO UNICO ENTI LOCALI (D.LGS. N. 267/2000)**

**Oggetto:** CANONE UNICO PATRIMONIALE DI ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA, OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO E CANONE MERCATALE, AI SENSI DELLA LEGGE 160/2019. RINVIO DEL TERMINE PREVISTO PER I PAGAMENTI RELATIVI ALL'ANNO 2021.

Il Responsabile del Settore, dando atto che il provvedimento è conforme alle normative vigenti, è idoneo al perseguimento dell'interesse pubblico generale ed al raggiungimento degli obiettivi assegnati, rispetta i termini previsti e ottempera agli obblighi normativi e che l'istruttoria compiuta è regolare in ordine alla correttezza del procedimento amministrativo seguito ai sensi di quanto disposto dall'art. 23 del vigente Regolamento di Contabilità e dei Controlli Interni, in particolare in materia di regolarità amministrativa, sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto, per quanto concerne la regolarità tecnica, esprime parere **Favorevole**,

in data 13-10-2021

**Il Responsabile del Settore  
Bertelli Valentina**

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e  
con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D.Lgs. n. 82/2005,  
che sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

Il Responsabile del Settore Economico-Finanziario, dando atto che il provvedimento non determina il maturare di condizioni di equilibrio nella gestione delle risorse e rispetta i vincoli di finanza pubblica ai sensi di quanto disposto dall'art. 23 del vigente Regolamento di Contabilità e dei Controlli Interni, sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto, per quanto concerne la regolarità contabile, esprime parere **Relazione**,

Parere non dovuto

in data 13-10-2021

**Il Responsabile del Settore  
Economico-Finanziario  
Tomezzoli Nicola**

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e  
con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D.Lgs. n. 82/2005,  
che sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

**IL SINDACO**  
**FRACCAROLI DANIELE**

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D.Lgs. n. 82/2005, che sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

**IL VICESEGRETARIO COMUNALE**  
**GUERRA MARIA TERESA**

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D.Lgs. n. 82/2005, che sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

---

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal 14-10-2021, con R.P. n. 701.

Si dà atto che la presente deliberazione viene trasmessa il giorno di pubblicazione in elenco ai Capigruppo Consiliari, ai sensi dell'art. 125 del Testo Unico degli Enti Locali contenuto nel D.Lgs. n. 267/2000.

Sanguinetto, lì 14-10-2021

**Il Responsabile del Procedimento**

**Bianchi Alessandro**

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D.Lgs. n. 82/2005, che sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

---

**CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ**

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 25-10-2021, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del Testo Unico Enti Locali, dopo 10 giorni di pubblicazione senza riportare denunce di vizi di legittimità o competenza.

Sanguinetto, lì 25-10-2021

**Il Responsabile del Procedimento**

**Bianchi Alessandro**

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D.Lgs. n. 82/2005, che sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa